

**Obblighi trasparenza erogazioni pubbliche superiori a 10.000 euro -
Legge n. 124/2017**

**Obblighi pubblicazione compensi negli ETS art. 14, comma 2, D.Lgs. n.
117/2017**

Scadenza: 30 giugno 2026

pubblicazione erogazioni pubbliche 2025 e compensi ETS, ove ricorrano i presupposti

Roma, 8 giugno 2026

Gentili Clienti,

con la presente ricordiamo gli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017 per le erogazioni pubbliche ricevute e dall'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore per la pubblicazione dei compensi negli ETS.

1. Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche

Scade il 30 giugno 2026 il termine per la pubblicazione delle erogazioni pubbliche incassate nel corso dell'esercizio 2025.

Cosa si comunica

La norma riguarda i soggetti che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni o da soggetti pubblici assimilati:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- vantaggi;
- contributi o aiuti;
- in denaro o in natura.

Rilevano solo le somme e i vantaggi non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Soglia di euro 10.000

L'obbligo di pubblicazione scatta se l'importo complessivo delle erogazioni pubbliche rilevanti ricevute nel 2025 è pari o superiore a euro 10.000. Il limite deve essere inteso in senso cumulativo, ossia con riferimento al totale degli apporti pubblici ricevuti nell'anno e non alla singola operazione.

Soggetti obbligati e dove pubblicare

Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno ricevuto erogazioni pubbliche pari o superiori alla soglia indicata.

- Associazioni, fondazioni, ETS non societari e altri enti senza scopo di lucro pubblicano le informazioni sul proprio sito internet o su analogo portale digitale liberamente accessibile. In mancanza di sito, può essere utilizzato il sito della rete associativa o dell'ente di appartenenza.
- Società, imprese sociali in forma societaria e cooperative sociali assolvono ordinariamente l'obbligo nella nota integrativa del bilancio. I soggetti che non redigono la nota integrativa possono procedere mediante pubblicazione sul sito internet o su analogo portale digitale.

Attenzione

Non devono essere pubblicate le somme aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. In pratica: se l'importo è pagato a fronte di una prestazione resa dall'ente, non è automaticamente un contributo pubblico da pubblicare.

Contenuto della comunicazione

Per ogni aiuto, sovvenzione, contributo o vantaggio devono essere indicati:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito;
- data di incasso o periodo di fruizione;
- causale, cioè breve descrizione del titolo alla base dell'erogazione ricevuta.

Le somme incassate a titolo di 5 per mille non sono soggette agli obblighi di pubblicità in esame.

Regime sanzionatorio

In caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con importo minimo di euro 2.000, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione dei dati e al pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, trova applicazione l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Esempio di prospetto per la pubblicazione

Di seguito un esempio di schema utilizzabile per la pubblicazione delle informazioni sul sito dell'ente:

Soggetto erogante	Importo / valore	Data incasso / periodo	Causale	Note
Comune di _____	€ _____	__/__/2025	Contributo progetto _____	
Regione _____	€ _____	__/__/2025	Avviso pubblico _____	
Ente pubblico _____	Valore € _____	2025	Concessione bene/servizio _____	

Formula utilizzabile in assenza di erogazioni pubbliche rilevanti:

“Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017, l’Ente dichiara di non avere ricevuto, nell’esercizio 2025, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici soggetti a pubblicazione per importi complessivamente pari o superiori a euro 10.000.”

2. Obblighi pubblicazione compensi negli ETS (art. 14, comma 2, CTS)

È inoltre previsto che gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000 annui abbiano l'obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati, nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Per l'adempimento 2026 occorre fare riferimento agli importi attribuiti nel corso dell'esercizio 2025.

Modalità di pubblicazione

La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 293 del 12 gennaio 2021 specifica che devono essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di retribuzione, indennità particolare, compenso o rimborso spese, accanto all'elemento quantitativo.

- Non è necessaria una pubblicazione nominativa quando è possibile pubblicare un'informazione valida per tutti i soggetti appartenenti a una determinata categoria.
- È ritenuta insufficiente la pubblicazione di un dato meramente aggregato, se non consente di comprendere le diverse posizioni.
- Devono essere distinti gli importi dovuti a titolo di retribuzione, indennità particolare, compenso o rimborso spese.
- Per i rimborsi spese documentati può essere sufficiente indicare il numero dei beneficiari, l'importo medio, l'importo massimo e l'importo minimo riconosciuti.
- Non sono previsti modelli ministeriali standard, poiché la struttura della pubblicazione può variare in base all'organizzazione dell'ente.

Esempio di prospetto compensi

Categoria	Numero beneficiari	Tipologia importo	Importo annuo / criterio	Note
Organo amministrativo	_____	compensi / indennità / rimborsi	_____	eventuale gratuità
Organo di controllo	_____	compenso / indennità / rimborsi	_____	monocratico o collegiale
Dirigenti	_____	retribuzione / corrispettivo	_____	categorie omogenee
Associati	_____	compensi / corrispettivi / rimborsi	_____	se attribuiti

Formula utilizzabile se non sono stati attribuiti compensi:

“Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l’Ente dichiara che nell’esercizio 2025 non sono stati attribuiti emolumenti, compensi o corrispettivi a componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti o associati, salvo eventuali rimborsi spese documentati nei limiti previsti dai regolamenti interni.”

Per ogni ulteriore chiarimento e per la gestione operativa degli adempimenti, potete contattare lo Studio.

**Lo Studio Associato
CP&B**